Provincia dell'Aquila

Provincia dell'Aquila Prot.0029331-30/10/2026-p_aq-PG-0025-001100020001-P 0026-0027-0028-0029-0030-0031-0350

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Arrivo N. 3773/2026 del 30-10-2026
Allegato 1 - Class. 9.2 - Copia Documento

VIABILITA'

Ordinanza n°	117	del	29/10/2026	avente per oggetto:

"DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE"- OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO OVVERO AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI , PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15.11.2026 AL 15.04.2027.

Ufficio di provenienza dell'ordinanza:	VIABILITA'

Dirigente del Settore:	ING. f.to NICOLINO D'AMICO

Responsabile del procedimento amm.vo:	ING. NICOLINO D'AMICO

Estensore materiale dell'atto:	ING. NICOLINO D'AMICO

Provincia dell'Aquila

Ordinanza n°	117	del	29/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di gelo possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada e condizionare il regolare deflusso del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;

Considerato che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione stradale, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, anche l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visti gli artt.6, comma 4, lett. e) e 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 – 16.01.2013

Vista la Circolare Ministeriale n. 1049 del 17 gennaio 2014,

O R D I N A

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia dell'Aquila devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Arrivo N. 3773/2026 del 30-10-2026
Allegato 1 - Class. 9.2 - Copia Documento

e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale del tipo di quella riportata in allegato B della citata Direttiva Prot. RU\1580 – 16.01.2013.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR – Regione Abruzzo, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

IL DIRIGENTE
VIABILITA'
ING. f.to NICOLINO D'AMICO[1]

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Arrivo N. 3773/2026 del 30-10-2026
Allegato 1 - Class. 9.2 - Copia Documento

1 *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*